



GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Sentenza n. 3/2018

Nel procedimento n. 03/GNS/2018

Il Giudice Sportivo Nazionale, avv. Filippo Cece, nominato con deliberazione del Consiglio Federale n.123 del 20 aprile 2017, ritenuta la propria competenza, pronuncia la seguente decisione inerente il deferimento trasmesso dal Giudice Arbitro Giulio Abbate circa i fatti avvenuti nel corso dell'incontro della 4° giornata del campionato di serie A1 girone Sud Cus Bari-Ortigia (14/15 luglio 2018) trasmesso in Segreteria e giunta presso il GSN in data 18 luglio 2018, inerente la segnalazione a carico del Sig. Gabriele Davide (numero 9 del Cus Bari) per aver proferito frasi offensive, ingiuriose e avuto una condotta oltraggiosa e minacciosa nei confronti dell'arbitro Giulio Abbate

FATTO

Dal deferimento sopra indicato emergeva chiaramente la condotta antisportiva del Sig. Gabriele Davide, prima sanzionata con un cartellino giallo e successivamente, in ragione delle perpetrate e sempre più gravi violazioni, con un cartellino rosso.

Dalla segnalazione arbitrale si evinceva che il primo ammonimento alimentava l'atteggiamento scorretto dell'atleta che dopo aver ricevuto la sanzione pronunciava, nei confronti del Giudice Arbitro Giulio Abate, le seguenti parole : *“Sei un coglione! Ti aprirei la testa!”*.

Alla luce della particolare aggressività mostrata dal giocatore, il Giudice Arbitro si vedeva costretto a sospendere la competizione sportiva e a pretendere l'abbandono dell'area di gioco da parte del Gabriele.

A seguito dell'allontanamento del Sig. Davide Gabriele, ripartiva l'incontro sportivo ed insieme ad esso anche la scorretta pratica dello sport del giocatore in questione il quale *“posizionatosi tra il pubblico”* continuava a proferire *“parole irrispettose”* contro il Giudice Arbitro come : *“Sei proprio un coglione. Sei una testa di cazzo”*.

Al termine dell'incontro il sig. Davide Gabriele si avvicinava *“con fare minaccioso ed intimidatorio”* alla persona del Giudice Arbitro e diceva: *“Lo hai capito che sei proprio una testa di cazzo! Se non fossi qui in questo momento e in questa occasione ti avrei già aperto la testa”*.

Con Decreto del 20.7.2018, il GSN fissava, come termine di pronuncia della decisione del presente procedimento n. 3/GSN/2018, la data del 02.08.2018 ed assegnava ai soggetti interessati il termine perentorio di due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, entro e non oltre il quale far pervenire eventuali memorie e documenti presso la Segreteria federale.

DIRITTO



In via preliminare, si ritiene che, ai sensi dell'art. 30 lett. d) ed e) del Regolamento di Giustizia, il caso per cui si procede rientri nella competenza del Giudice Sportivo Nazionale, per quanto attiene ai fatti svolti nel corso ed in occasione di una gara di campionato. Anche per quanto riguarda gli accadimenti successivi all'incontro, si ritiene possano essere considerati come avvenuti *"in occasione della gara"*.

Nel merito, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice Arbitro non è sindacabile da parte di questo Organo Giudicante, in virtù della fede privilegiata che assiste il deferimento del Giudice Arbitro Giulio Abbate in punto di fatto. Ancor di più, se si consideri che, successivamente alla comunicazione del Decreto n. 3 del 2018 alle parti interessate, non sono giunte alla Segreteria di questo GSN memorie difensive.

Tale fede privilegiata del deferimento trasmesso dal Giudice Arbitro determina il carattere probatorio assoluto e pieno della ricostruzione dei fatti ivi operata, che perciò non è revocabile in dubbio, se non attraverso l'esperimento della querela di falso.

Alla stregua di ciò, devono ritenersi sussistenti le circostanze denunciate durante lo svolgimento della competizione.

Va evidenziato che le norme applicabili al caso in esame devono intendersi ispirate ai principi di giustizia sportiva deliberati dal Consiglio Nazionale Coni in data 15 luglio 2014, laddove in specie, all'art. 1, punto 2) di detta delibera CONI, si stabilisce che *"gli Statuti e i regolamenti federali, in particolare, devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione"*.

Nello specifico il Regolamento di Giustizia sportiva federale prevede all'art. 1 comma 3 che *"A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti parimenti operanti nell'ambito federale"* ed inoltre all'art. 3, comma 1 lett. a) e d) che sono da considerarsi infrazioni regolamentari *"a) violazione dei principi di lealtà e correttezza ... d) dichiarazioni lesive - dichiarazioni scritte o verbali lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di società e tesserati"*.

Pertanto, non vi è dubbio che la condotta del Davide Gabriele, così come riportata nei documenti in atti, determina una violazione del principio di lealtà e correttezza, non rispettosa delle funzioni altrui, nonché lesiva della dignità e dell'immagine dei Giudici Arbitri e della stessa Federazione di cui esso è espressione. Tale condotta illecita non può ritenersi giustificata dalla sola particolare situazione di concitazione dettata dall'andamento della gara, né dalla sola passione per l'attività sportiva svolta, giacché il sig. Gabriele ha perpetrato insulti e minacce anche successivamente all'episodio dell'espulsione.



Altresì, questo Giudice non può esimersi dal constatare che le parole proferite dal Gabriele, sono rimaste parole e non si sono trasformate in atteggiamenti ulteriormente offensivi.

Alla luce di quanto descritto, non si può che confermare e ravvisare una violazione dell'art. 3 lett. a) e d) del Regolamento di Giustizia Federale, e ciò anche in ragione del fatto che l'inaccettabile condotta è stata posta in essere anche dopo la sanzione del cartellino rosso.

Nel concorso delle siffatte circostanze deve ritenersi equa la sanzione della squalifica dell'atleta alla successiva partita ai sensi dell'art. 5 lett e) del Regolamento di Giustizia della F.I.C.K.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale commina:

- all'atleta Davide Gabriele (numero 9 del Cus Bari) per le violazioni di cui all'art. 3 comma 1, lett a) e d) del Regolamento di Giustizia della F.I.C.K., la sanzione della squalifica per un incontro/partita ex art. 5 lett e) del Regolamento di giustizia da scontarsi alla prima gara utile di campionato.

Dispone, altresì, che la presente sentenza sia comunicata senza indugio alle parti interessate e pubblicata.

Roma, 02 agosto 2018.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Filippo CECE